

## **Omissis**

### **FATTO**

Rilevato che il ricorso appare finalizzato alla riforma del provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione degli onorari e spese di imputato irreperibile emesso dal Tribunale di Novara - sezione penale in data 25/6/2009 e comunicato il successivo 2/7/2009;

Rilevato che l'odierno impugnante espone di avere assistito, in qualità di difensore d'ufficio, l'imputato C.C.nell'ambito del proc pen. N. 1979/04 RGNR - 182/06 RG TRIB; procedimento nel corso del quale esso imputato era stato dichiarato irreperibile con decreto emesso dal Tribunale in data 15/12/2006 ( non allegato al ricorso ma prodotto all'udienza camerale del 18.2.2010 );

Rilevato che l'impugnato provvedimento di reiezione motiva sull'assunto che l'imputato in questione "nell'atto di appello proposto contro la sentenza di primo grado risulta residente in Luisago v. G. e dunque non può ritenersi irreperibile, elemento sul quale l'istante ha fondato la sua richiesta di liquidazione".

Tanto, premesso,  
sentito il ricorrente all'udienza del 18.2.2010,

OSSERVA

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento, sotto un duplice ordine di profili;

### **DIRITTO**

sotto un primo profilo è da rilevare che la più recente giurisprudenza appare in ottica protesa a ritenere che, della nozione di "irreperibilità", debba darsi una interpretazione sostanziale e non meramente formale (ovverosia sic et simpliciter coincidente con la declaratoria di irreperibilità emessa dal giudice); in questi termini si è recentemente espressa la Corte di cassazione sez. IV con la sentenza n. 28142/2007 secondo la quale: "In tema di liquidazione dei compensi professionali al difensore d'ufficio di imputati irreperibili, poiché la disciplina di cui all'art. 117 d.P.R. n. 115 del 2002 concerne tutti i casi in cui un soggetto appaia effettivamente irreperibile prescindendosi dalla necessità di una formale dichiarazione di tale stato, rientra in essa quella dello straniero che, nell'eleggere domicilio, abbia dichiarato di essere senza fissa dimora".

Onde, se da un lato è vero che precipitato giuridico di tale orientamento è che la normativa in tema di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore dell'imputato irreperibile possa prescindere dalla formale dichiarazione di irreperibilità, estendendosi anche ad una sorta di irreperibilità di fatto (quale, ad esempio, l'irreperibilità non dichiarata, ma presunta ex lege, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.), dall'altro lato non può essere meno vero che l'effettività dello status di irreperibilità resta requisito irrefutabile per accedere all'invocato trattamento normativo; e del resto un elementare senso logico dovrebbe far chiaramente intendere che entrambe le conseguenze rappresentano i due diversi lati della medesima esigenza fattuale: in altri termini, se l'imputato è, di fatto, irreperibile - anche a prescindere da una dichiarazione formale in tal senso - e il difensore si trova dunque nella effettiva impossibilità di richiedergli il pagamento dei propri onorari, allora esso difensore avrà accesso alla tutela erariale; se invece lo status di irreperibilità,

pur formalmente dichiarato, risulti in seguito venuto meno o smentito - per avere, ad esempio, l'imputato dichiarato la propria residenza nella procura alle liti (rilasciata da altro difensore) sottoscritta per l'impugnazione del provvedimento conclusivo di quella stessa fase processuale - allora il difensore avente diritto avrà comunque la possibilità di rivolgersi a lui per ottenere il pagamento degli onorari dovutigli, senza necessità di accedere alla tutela erariale suppletiva.

Diversamente opinando si adotterebbe una nozione della normativa tutta ridotta a un elevatissimo formalismo astratto, e non rispondente alle esigenze perseguite dal legislatore, in un senso e nell'altro. E poi - con ciò veniamo al secondo profilo motivazionale - è da ricordare che il secondo comma dell'invocato art. 117 dispone che "Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile".

Tale disposizione va correttamente intesa nel senso che lo Stato possa ripetere le somme pagate ex art. 117 TU quando, successivamente al pagamento, l'imputato sia tornato reperibile.

E però, a ben più forte ragione, se l'imputato torni reperibile prima dell'emissione del decreto di pagamento, il Tribunale non dovrà emettere detto decreto, essendo venuta meno una condizione per l'ammissione al trattamento erariale, a meno di non voler nuovamente incedere nel più astratto formalismo, pretendendo che lo Stato sia comunque tenuto a pagare le somme per la difesa di soggetto che non è più irreperibile, già con la riserva di ripetere, immediatamente dopo il pagamento, dallo stesso soggetto le somme pagate: dando così luogo a un'inutile superfetazione di azioni in surroga quando, invece, l'obbligato principale, essendo tornato reperibile, è già in grado di adempiere direttamente alla propria obbligazione, venendo escusso, *Mie et immediate*, dal legittimo creditore: il difensore.

E, in tal senso, si rammenta che il principio generale per cui, qualora venga attestato il venire meno di una delle condizioni legittimanti il trattamento, l'autorità giudiziaria deve revocare l'ammissione, è principio -ancora una volta di buon senso - espressamente recepito dal TU 115/02, tanto in sede di Patrocinio a spese dello Stato in materia civile (art. 136) quanto in materia penale (art. 112, il quale dispone che "d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario, competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92");

Ad colorandum, aggiungasi che la stessa pronuncia giurisprudenziale invocata dall'istante a sostegno delle sue pretese, e prodotta in copia nel fascicolo documenti, collima pienamente con il percorso sin qui seguito: la sentenza della Cassazione Sez. 4, n. 46392 del 22/10/2008 Ce. (dep. 17/12/2008 ), Rv. 242309, afferma, infatti: "in tema di gratuito patrocinio, la condizione di irreperibilità del patrocinato alla quale il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto - indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità - che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito

professionale" (Sez. 4, n. 4153 del 17/10/2007 - dep. 28/01/2008 - Rv. 238665, imp. Galli ed altri). Ai fini della sussistenza della condizione di irreperibilità dell'imputato - presupposto questo per l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117 - non si richiede dunque un formale provvedimento di irreperibilità, ma è sufficiente che tale condizione corrisponda ad una situazione di fatto risultante dagli atti. (...) Certamente, una formale dichiarazione di irreperibilità non cristallizza in via definitiva una situazione, ben potendo il soggetto interessato divenire successivamente reperibile: ma di ciò il giudice deve poter trarre concreti, significativi ed univoci elementi dagli atti posti a sua disposizione (...) mentre, continua la Corte, "non può porsi a carico del difensore, il quale ha richiesto la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, quale difensore di ufficio, in favore di imputato irreperibile, l'onere di dare la prova della persistente irreperibilità di quest'ultimo".

Il che è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie: il tribunale ha constatato il venire meno dello status di effettiva irreperibilità, non già "abduktivamente", e ponendo a carico del difensore un onere di dimostrarne la persistenza, bensì sulla base della constatazione, documentalmente provata, che l'imputato aveva successivamente dichiarato la propria residenza nella procura alle liti rilasciata ad altro difensore e sottoscritta per l'impugnazione del provvedimento conclusivo di quella stessa fase processuale nel corso della quale era stato dichiarato irreperibile.

Aggiungasi che nello stesso provvedimento reiettivo, qui impugnato, il Tribunale, oltre a dare espressamente atto della circostanza, ha anche indicato la nuova residenza dell'imputato (Luisago, v. G.) quale risultante dall'atto di appello.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l'Amministrazione Finanziaria partecipato al procedimento

**P.Q.M.**

IL TRIBUNALE

Respinge il ricorso;

Nulla sulle spese;

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 18.02.2010

Si comunichi.

Il Giudice estensore

---